

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 985 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio COSIMO, Matteo VAILATI FACCHINI e della società A.S.D. POLISPORTIVA FULGOR LODI VECCHIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio COSIMO, allenatore in possesso di Licenza D, tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 quale tecnico (esonero del 2.2.2026) e dirigente accompagnatore (dimissioni del 3.2.2026) per la società U.S. Valera Fratta, nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio dal 3.2.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.2.2026, svolto di fatto l'attività di allenatore in occasione delle sedute preparatorie di allenamento della prima squadra della società A.S.D. Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio nonché un'attività di collaborazione durante la fase di riscaldamento delle gare ufficiali, seppur già tesserato quale tecnico (esonero del 2.2.2026) per la società U.S. Valera Fratta nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026;

Matteo VAILATI FACCHINI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Fabrizio Cosimo, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 3.2.2026, svolgesse di fatto l'attività di allenatore in occasione delle sedute preparatorie di allenamento della prima squadra della società A.S.D. Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio nonché un'attività di collaborazione durante la fase di riscaldamento delle gare ufficiali, seppur già tesserato quale tecnico (esonero del 2.2.2026) per la società U.S. Valera Fratta nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026;

A.S.D. POLISPORTIVA FULGOR LODI VECCHIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Vailati Facchini e nel cui interesse il sig. Fabrizio Cosimo ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabrizio COSIMO,

- Sig. Matteo VAILATI FACCHINI,
 - Società A.S.D. POLISPORTIVA FULGOR LODI VECCHIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo VAILATI FACCHINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabrizio COSIMO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Matteo VAILATI FACCHINI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA FULGOR LODI VECCHIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò